

DECRETO LEGGE FISCALE N. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE 1/12/2016 N.225
a cura di Silvia Cacciatori

Si riporta di seguito la sintesi delle principali misure previste:

SOPPRESSIONE EQUITALIA

art. 1-2

A far data dal 1/7/2017 Equitalia verrà soppresso e le funzioni relative alla riscossione nazionale saranno quindi svolte da un ente denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".
E' previsto che, a decorrere dall'1.7.2017, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

art. 3

Con ciò si intende che dal 1/1/2017 l'Agenzia delle Entrate potrà analizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di riscossione.

COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA DELLE FATTURE (spesometro trimestrale)
art. 4 comma 1

In un'ottica di lotta all'evasione iva viene confermata la modifica dell'art. 21 del Dl.31/5/2010 n. 78 prevedendo che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e delle fatture ricevute e registrate comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.

I° TRIMESTRE => 31 maggio

II° TRIMESTRE => 16 settembre (anziché 31 agosto, variante per ferie estive)

III° TRIMESTRE => 30 novembre

IV° TRIMESTRE => 28-29 febbraio

N.B.: L'invio del primo semestre 2017 va effettuato entro il 25 luglio 2017.

I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate comprendono almeno:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (dati di chi emette la fattura e del cliente)
- data e numero fattura
- base imponibile
- aliquota applicata
- imposta
- tipologia dell'operazione

In sede di conversione è stato introdotto l'esonero dall'adempimento a favore degli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34 comma 6 del DPR n. 633/72 "situati nelle zone montane" ex art. 9, DPR n. 601/73.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, "si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi" tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione sono stabiliti con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il regime sanzionatorio prevede che in caso di omesso, errato invio dei dati delle fatture si applica la sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre.

La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l'invio, invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 472/97.

COMUNICAZIONI TRIMESTRALI LIQUIDAZIONE IVA

art. 4 comma 2

È confermata l'introduzione del nuovo art. 21-bis del DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017, per i soggetti passivi iva l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali) negli stessi termini e modalità previste per le comunicazioni trimestrali iva delle fatture. Sarà sempre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità e le informazioni da trasmettere.

N.B.: per l'invio delle liquidazioni iva non è prevista la proroga al 25 luglio 2017

- ➔ Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
- ➔ La comunicazione della liquidazione iva è presentata anche se risulta a credito.
- ➔ In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
- ➔ L'Ag. Entrate mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario, gli esiti dell'esame dei dati delle comunicazioni trimestrali e delle liquidazioni; quando dai controlli emerge un risultato diverso da quello indicato nella comunicazione, il contribuente viene informato, con modalità previste da un provvedimento dell'Ag. Entrate, e potrà fornire chiarimenti.

Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni iva i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfettari) a meno che, nel corso dell'anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il regime sanzionatorio prevede che in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni iva è applicata la sanzione da € 500 a € 2.000.

La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l'invio, invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Con il nuovo art. 21-ter del DL n. 78/2010 viene prevista l'attribuzione di un credito d'imposta ("*una sola volta*") per l'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell'obbligo dell'invio dello spesometro trimestrale e delle liquidazioni iva trimestrali.

Il credito d'imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2018;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l'utilizzo.

Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d'imposta pari a € 50.

E' previsto che le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti degli aiuti UE "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

art. 4 comma 4

Dal 1 gennaio 2017 sono soppressi:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione /noleggio
- i modelli intrastat degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute.

Già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione "black list" (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

art. 4 comma 4

Con la modifica dell'art. 8 comma 1 del DPR n. 322/98 viene stabilito che:

- la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;
- la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI

art. 4 comma 6

Differito all'1.4.2017 l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L'Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all'1.4.2017, "in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici".

TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE/CORRISPETTIVI: INCENTIVI

art. 4 comma 6

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016 (tutti i pagamenti effettuati e ricevuti di importo superiore a 30 euro devono essere tracciabili), il termine per l'accertamento ex artt. 57 del DPR n. 633/72 e 43 del DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni (anziché di 1 anno).

Con un comunicato stampa del 9/12/2016 l'Agenzia delle Entrate stabilisce che si potrà esercitare l'opzione entro il 31/3/2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2017 e nei 4 successivi.

DEPOSITI IVA

art. 4 comma 7

Eliminata a decorrere dall'1.4.2017 la limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraUE, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell'art. 50-bis del DL n. 331/93. Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l'operatore sia nazionale / UE /extraUE.

Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l'imposta:

- relativa ai beni extraUE di cui alla lett. b) del comma 4, è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione mediante l'emissione di un'autofattura ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72 previa prestazione di idonea garanzia, le cui caratteristiche sono rimesse ad un DM di prossima emanazione;
- relativa alle altre ipotesi di cui al citato comma 4, nonché ai beni extraUE fino all'emanazione del predetto Decreto:

– è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione;

– è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).

È possibile effettuare l'estrazione senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURE ELETTRONICHE A TURISTI

art. 4-bis

Dal 1.1.2018, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati, residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale, familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quater del DPR n. 633/72, vanno emesse in modalità elettronica.

È demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'individuazione di modalità e contenuti semplificati di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1 comma 368 della Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies del D.Lgs. n. 385/93.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

art. 5

Il nuovo comma 8 dell'art. 2 del DPR 322/98 prevede, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/97, la possibilità di integrare la dichiarazione dei **redditi, IRAP e 770** entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 43 del DPR n. 600/73 per correggere errori / omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito.

Viene quindi eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" (termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa "a sfavore" (termine previsto per l'accertamento).

L'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere utilizzato in compensazione (nuovo comma 8 bis dell'art. 2 del Dpr. 22/7/98 n. 322).

Se la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In presenza di tale ipotesi, il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

La limitazione non opera in caso di correzioni di errori contabili di competenza.

Si deduce che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore è liberamente compensabile se essa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In sede di conversione, è stato precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d'imposta o di un minor credito.

Il nuovo comma 6 bis dell'art. 8 del DPR 322/98 prevede, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, la possibilità di integrare la dichiarazione **iva** entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 57 del DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito IVA.

L'eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo risulta compensabile, scomputabile in detrazione in sede di liquidazione periodica/dichiarazione annuale o chiesta a rimborso semprechè ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti.

Se la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere:

- chiesto a rimborso, al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9 del DPR 633/72.
- utilizzato in compensazione per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Con l'aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 6-quinquies è previsto che resta ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d'imposta o di un minor credito.

Termine di notifica cartelle e di accertamento

Per effetto della modifica dell'art. 1 comma 640 della Finanziaria 2015, è previsto sia ai fini delle imposte dirette/Irap sia ai fini Iva che:

- il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 comma 1 lett. a) e b) del DPR n. 602/73 riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione";
- il termine per l'accertamento ex artt. 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione".

TRIBUTI DOGANALI/ACCISE: RAVVEDIMENTO

art. 5 comma 1-bis

E' stato modificato il comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1 lett. b-bis) e b-ter), ossia la riduzione delle sanzioni, in sede di ravvedimento operoso, rispettivamente ad 1/7 e 1/6 del minimo sono applicabili, oltre che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, anche per i tributi doganali, accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane.

Inoltre, per effetto della modifica del comma 1-ter del citato art. 13, anche per i tributi doganali, accise il ravvedimento operoso non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento ed atti di accertamento.

RITENUTE D'ACCONTO: SCOMPUTO

art. 5 comma 2-bis

E' stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell'art. 22 del TUIR, al fine di meglio definire il periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente.

RITENUTE	SCOMPUTO
Operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none"> • dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi <u>ovvero</u> • dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate
Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate

RITENUTE AGENTI / RAPPRESENTANTI

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, per effetto della modifica dell'art. 25-bis comma 3 del DPR n. 600/73, è previsto lo scomputo:

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi, a condizione che sia stata operata prima della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);
- ovvero
- dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata.

RUOLI: DEFINIZIONE AGEVOLATA

art. 6

Relativamente ai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato (sulle rate dal 1/8/17 sono dovuti gli interessi al 4,5% annuo) delle:

- somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e interessi
- somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica delle cartelle di pagamento.

La definizione agevolata:

- può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale

• spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare istanza ad Equitalia entro il 31/3/2017 utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it

Entro il 28.2.2017, l'agente della riscossione avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

L'Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 31/5/2017, l'agente della riscossione comunica al debitore che ha presentato istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018.

Il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pari ammontare nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

2017: luglio, settembre, novembre

2018: aprile, settembre

In caso di mancato, insufficiente, tardivo versamento dell'unica rata o di una sola di esse, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute.
- l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ESCLUSIONE DALLA DEFINIZIONE:

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

VOLUNTARY DISCLOSURE

art. 7

Il nuovo art. 5-octies DL n. 167/90 riapre i termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure". E' possibile avvalersi di tale procedura dal 24.10.2016 (data di entrata in vigore del Dl. 193/2016) fino al 31.7.2017 a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona
- non sia stato destinatario di accessi, ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura di voluntary disclosure.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

Alla "nuova" voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del DL 167/90 tenendo conto delle seguenti principali novità:

- è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016
- i termini di accertamento ex artt. 43 del DPR n. 600/73, 57 del DPR n. 633/72 e 20 del D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:
 - 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa
 - 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta
- con riferimento alle sole attività oggetto della "nuova" collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza
- limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, il contribuente non è punito per i reati previsti dall'art. 648-ter.1, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
- gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione.

Possono avvalersi della procedura di voluntary disclosure anche:

- contribuenti diversi da quelli indicati dall'art. 4 comma 1 del DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici)
- contribuenti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure
- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
 - all'apertura e all'inventario, in presenza di un Notaio, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
 - al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.

Il professionista che assiste il contribuente nella gestione della collaborazione volontaria è assoggettato al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

In sede di conversione è stato previsto che:

- se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti
- non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013 "a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni" dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31.1.2017;
- "resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186". Anche se è prevista la disposizione per cui non è possibile usufruire della "nuova" collaborazione volontaria se si è già usufruito di quella precedente, il suddetto nuovo periodo consente di accedere alla "nuova" collaborazione a coloro che hanno usufruito della precedente solo per la parte relativa all'aspetto nazionale o internazionale. Quindi, il soggetto che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria nazionale ora può utilizzare la "nuova" procedura di collaborazione volontaria internazionale (e viceversa).

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

art. 7-bis

Al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente all'adozione degli indici di affidabilità cessano di aver effetto, ai fini dell'accertamento tributario le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

PRELIEVI BANCARI PROFESSIONISTI-IMPRESA

art. 7-quater comma 1

Con la conversione in legge del DL 193/2016 il Parlamento è intervenuto sui prelievi bancari non giustificati da parte dei professionisti eliminando definitivamente la parola "compensi" dall'art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/1973. Viene così sancita l'inapplicabilità ai professionisti della presunzione di evasione sui prelievi bancari non giustificati all'amministrazione finanziaria. Norma già peraltro dichiarata illegittima dalla Consulta con la sentenza n. 228/2014.

Riferendosi invece, esclusivamente agli imprenditori, la conversione in legge del DL 193/2016 prevede che i prelievi non giustificati, superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque superiori a 5.000 euro mensili possono essere eventualmente considerati ricavi non dichiarati.

SPESE SOSTENUTE DAL CLIENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA

art. 7-quater comma 5

Con la modifica dell'art. 54 comma 5 del TUIR è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dal 2017.

NOTIFICA AVVISI-ATTI-CARTELLE

art. 7-quater commi 6-13

Con l'integrazione dell'art. 60 del DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di effettuare a mezzo PEC, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI - PEC, la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali, società, lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall'1.7.2017.
Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

CU

art. 7-quater commi 14-15

È differito al 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI E PAGAMENTI art. 7-quater commi 16-18

Per effetto della modifica dell'art. 37 comma 11-bis del DL n. 223/2006, è prevista la sospensione dall'1 agosto al 4 settembre:

- del termine per la trasmissione di documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o altro Ente impositore.
- La sospensione non opera per i termini "relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";
- del termine (dei 30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter del DPR n. 600/73 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

È infine disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all'accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.

VERSAMENTO IMPOSTE: NUOVE SCADENZE

art. 7-quater commi 19-20

Con la modifica dell'art. 17 comma 1 del DPR n. 435/2001 è previsto che:

- il versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche, società o associazioni di cui all' art. 5 del TUIR, va effettuato entro il 30 giugno (in precedenza era 16 giugno) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del saldo IRES e IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno (in precedenza era giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

- le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES e IRAP entro l'ultimo giorno (in precedenza era giorno 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.

Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall'1.1.2017.

Per effetto della modifica degli artt. 6 comma 1, e 7 comma 1 lett. b) del DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza era entro il termine di presentazione del modello unico) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

SAN MARINO: COMUNICAZIONE ACQUISTI SOPPRESSA

art. 7-quater commi 21-22

Con l'eliminazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 16 del DM 24.12.93 è stata soppressa la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dall'1.1.2017.

QUADRO RW

art. 7-quater comma 23

A seguito dell'integrazione dell'art. 4 comma 3 del DL n. 167/90, è previsto che non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all'estero per i quali "non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero".

CEDOLARE SECCA

art. 7-quater comma 24

Con la modifica dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 23/2011 inerente la cedolare secca, è previsto che in caso di:

- omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile l'art. 69 del DPR n. 131/86 che prevede la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni;
- mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, non si determina la revoca dell'opzione qualora il contribuente "abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi"
- mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dall'evento, si applica la sanzione pari a € 100, ridotta a €50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

REGIME DI TRASPARENZA FISCALE: RINNOVO

art. 7-quater commi 27-30

Con la modifica dell'art. 115 comma 4 del TUIR, applicabile anche alle srl a ristretta base societaria (art. 116 TUIR) è previsto che al termine del triennio l'opzione per la trasparenza fiscale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

È prevista altresì la possibilità di regolarizzare con la c.d. remissione in bonis il mancato esercizio dell'opzione nella dichiarazione (quadro OP, mod. UNICO SC) del primo periodo di efficacia della stessa.

Dette novità operano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

F24 CARTACEO PER I SOGGETTI PRIVATI

art. 7-quater comma 31

Con l'eliminazione della lett. c) comma 2 dell'art. 11 del DL n. 66/2014, è soppresso dal 3 dicembre u.s. l'obbligo di utilizzare il modello F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche prive di partita iva.

Perciò dal 3 dicembre u.s., se non ci sono compensazioni in F24, le persone fisiche senza partita iva possono pagare il modello F24, di qualunque importo, in modalità cartacea.

RIMBORSO IVA

art. 7-quater comma 32

È stato aumentato a € 30.000 (in precedenza era € 15.000) il limite entro cui non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell'art. 38-bis commi 3 e 4 del DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza era € 15.000):

- richiesto da un soggetto "non a rischio", è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità e allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un soggetto "a rischio", va prestata apposita garanzia.

CHIUSURA P.IVA INATTIVA

art. 7-quater comma 44

In base al nuovo comma 15-quinquies dell'art. 35 del DPR n. 633/72 è previsto che l'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Sarà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ad individuare i criteri e le modalità di applicazione della nuova norma ed a prevedere forme di comunicazione preventiva al contribuente.

OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA'

art. 7-quater comma 45

È stata soppressa la sanzione da € 500 a € 2.000 prevista dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 471/97, applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini iva.

MODELLO 730

art. 7-quater commi 46-48

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 16 del DM n. 164/99, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative del mod. 730, è riconosciuta a CAF e professionisti abilitati la proroga dal 7 luglio al 23 luglio del termine per:

- consegnare al contribuente copia del mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod.730-3
- inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 a condizione che il CAF e il professionista abilitato abbia inviato all'Agenzia, entro il 7 luglio, almeno l'80% delle dichiarazioni.

La proroga è altresì riconosciuta per la trasmissione diretta all'Agenzia, da parte del contribuente, del mod. 730 precompilato, senza che questo determini la tardività della presentazione.

E' noto che per effetto di quanto disposto dall'art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 241/97, in caso di rilascio del visto di conformità infedele da parte del CAF o professionista abilitato sono richiesti a quest'ultimo non solo l'imposta ma anche le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente.

Con la riscrittura parziale della citata lett. a), ora è previsto che il CAF o professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativa alla rettifica sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all' art. 26 comma 3-ter del DM n. 164/99.

In tal caso è dovuta soltanto la sanzione per la quale è possibile beneficiare delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97).

TRASFERTISTI

art. 7-quinquies

In base all'art. 51 comma 6 del TUIR, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposti con continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

In sede di conversione del DI 193/2016 è stata introdotta un'interpretazione autentica del citato comma 6 in base al quale possono beneficiare della predetta agevolazione i lavoratori per i quali devono ricorrere contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori per i quali non ricorrono contestualmente le suddette condizioni e di conseguenza per i quali non è applicabile la disciplina dell'art. 51 comma 6, vanno applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all'art. 51 comma 5 del TUIR.

REGIME FORFETTARIO: CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

art. 7-sexies

In sede di conversione è stato previsto che le cessioni all'esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633/72, sono ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 2.3.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

Padova 21/12/2016